



960/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/12/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO

Dott. MARCELLO ROMBOLA'

Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO

Dott. LUCIA LA POSTA

- Presidente - SENTENZA N. 1548/2011-
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 7326/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1.

avverso la sentenza n. 34/2010 TRIBUNALE di BERGAMO, del
04/10/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2011 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Roberto Anicelli*

che ha concluso per

*l'accoglimento con rinvio
della sentenza impugnata*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 4 ottobre 2010 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 19.5.2010, con la quale era stata annullata, limitatamente alla condanna per il delitto di cui all'art. 594 c.p., la decisione del Giudice di pace di Grumello del Monte (dal tribunale confermata) che aveva condannato

alla pena di euro 258 di multa, perché ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., dichiarava l'imputato colpevole di detto reato e lo condannava alla pena di euro 200,00 di multa.

2. Ricorre avverso detta sentenza assistito dal difensore di fiducia, che ne chiede l'annullamento all'uopo illustrando quattro motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia in particolare la difesa ricorrente la nullità della sentenza impugnata per violazione della legge processuale, sia perché notificato a mezzo posta il decreto di citazione a giudizio a persona convivente con l'imputato, ma in assenza dell'avviso raccomandato successivo imposto dall'art. 7, ult. comma, L. 890/1982, sia perché non rispettato il termine di giorni venti di *vacatio legis* tra il tempo della notifica, avvenuta a mezzo servizio postale, come detto, il 6 agosto 2010 ed il giorno dell'udienza, fissato per il 4 ottobre 2010, tenuto conto, altresì, della sospensione feriale dei termini processuali.

2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia invece la difesa ricorrente violazione dell'art. 627 co. 2 c.p.p., nella parte in cui il Tribunale, statuendo sulla pena, sulle circostanze attenuanti generiche e sulle statuizioni civili, avrebbe superato i limiti posti dalla sentenza di rinvio e violato il principio della *reformatio in peius*

A sostegno della censura osserva la difesa istante che il tribunale avrebbe esercitato i poteri del giudice di prime cure e non già quelli del giudice di appello.

2.3 Col terzo motivo di impugnazione lamenta la difesa istante violazione dell'art. 627 co. 3 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto, dappoiché il giudice di rinvio, pronunciando in sede di appello, non si sarebbe uniformato alla sentenza di annullamento.

A sostegno della censura rammenta il difensore che il giudice di

legittimità annullò la sentenza di prime cure sul rilievo che la motivazione impugnata non dava adeguatamente conto della circostanza che la p.o. avesse direttamente percepito il dire ingiurioso dell'imputato, dappoichè proferita l'ingiuria attraverso il citofono con il quale al momento delle ingiurie erano in comunicazione l'imputato e la moglie della p.o./

Ciò posto rileva ancora la difesa istante che il tribunale ha corrisposto al rilievo di legittimità affermando che la p.o. percepì le frasi ingiuriose indipendentemente dall'uso del citofono e questo perché le frasi furono pronunciate ad alta voce ed in modo tale da poter essere, per questo, percepite.

La Corte di legittimità, viceversa, avrebbe imposto al giudice di rinvio un preciso accertamento, e cioè se la p.o., nonostante non fosse al citofono, potesse percepire le frasi dette dall'imputato attraverso il citofono.

2.4 Col quarto ed ultimo motivo di ricorso denuncia infine la difesa ricorrente violazione del divieto della *reformatio in peius*, dappoichè inflitta dal Tribunale, in sede di giudice di secondo grado, una pena superiore a quella inflitta dal Giudice di pace.

3. Il ricorso è fondato ^{solo} nei limiti che si passa ad esporre.

3.1 Infondate sono, in primo luogo, le censure di contenuto processuale, per le quali giova innanzitutto richiamare l'insegnamento di questo giudice di legittimità secondo il quale, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato, non costituisce una nullità assoluta (che si determina ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 n. 1 ultima parte cod. proc. pen. in caso di omessa citazione dell'imputato), bensì una nullità relativa, che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen. (Cass., Sez. VI, 27/06/2008, n. 34629; Cass., Sez. V, 25/09/2009, n. 46965)

Del pari infondata è l'ulteriore eccezione, giacchè la notifica risulta effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, il quale ha poi provveduto ad informare a mezzo posta del primo accesso l'imputato; il plico postale risulta poi ritirato dalla madre convivente. L'esposta sequenza esclude ogni illegittimità della notifica del decreto di citazione a giudizio, perché non richiesto nella ipotesi data, un ulteriore avviso raccomandato come difensivamente opinato. Nel caso di specie la prima notifica è stata effettuata infatti a mezzo di ufficiale giudiziario e non a mezzo posta.

24



3.2 Infondati sono, altresì, il secondo ed il terzo motivo di doglianza, che ben possono unitariamente valutarsi, dappoiché fondati, entrambi, sulla ritenuta violazione delle disposizioni di cui all'art. 627 c.p.p..

Correttamente ha il tribunale infatti rivalutato il trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta ritenuta di rilevanza penale e rispetto alla quale, salvo quanto si dirà appresso a margine del quarto motivo di impugnazione, il giudice di rinvio aveva la più ampia potestà di valutazione, di accertamento e di giudizio sanzionatorio, dappoiché investito dal rinvio disposto dal giudice di legittimità, di valutare la sussistenza o meno del reato di cui all'art. 594 c.p. ancorché sotto il preciso profilo dell'avvenuta percezione delle frasi ingiuriose da parte della p.o..

Né le conclusioni alle quali è poi pervenuto il tribunale e la motivazione al riguardo sviluppata si pongono in contrasto con i limiti del giudizio di rinvio, dappoiché ha il giudice di merito affermato che la p.o., ancorché non direttamente in comunicazione con l'imputato per mezzo del citofono, percepì ugualmente le frasi ingiuriose, perché espresse le medesime a voce alta ed alterata e perché lo stato dei luoghi permetteva tale percezione, infatti confermata anche da terzi estranei ai fatti, ma collocati per tempo e stato dei luoghi in condizioni di sentire le frasi ingiuriose al pari della p.o..

Del tutto irritualmente, pertanto, ritiene la difesa ricorrente che il rinvio disposto dalla Corte di legittimità restringesse l'ambito di conoscenza del giudice di rinvio alla sola ipotesi se avesse la p.o. percepito le ingiurie rivoltegli dall'imputato con il mezzo del citofono, posto che la sentenza della Suprema Corte invitava invece il giudice di rinvio ad "indicare in base a quali elementi si possa ritenere che il ~~sentito~~ abbia ascoltato le ingiurie", elementi, come innanzi precisato, adeguatamente indicati dal giudice di rinvio.

3.3 Fondato si appalesa, viceversa, il quarto motivo di impugnazione.


Ed invero il tribunale, quale giudice di rinvio, è stato chiamato a giudicare nelle funzioni di giudice di secondo grado, adito con appello proposto dal solo imputato, di guisa che il giudicante, a mente dell'art. 597 co. 3 c.p.p., non poteva irrogare una pena più grave, per quantità, di quella inflitta in prime cure, in ossequio al noto divieto della *reformatio in peius*.

Nel caso in esame il giudice di rinvio, in sede di appello, ha inflitto all'imputato, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 594 c.p., la


pena di euro 200,00 di multa, mentre nella sentenza appellata la sanzione per detto reato era stata fissata in euro 172,00 di multa.

4. In riferimento pertanto al solo trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata deve essere annullata, ancorché senza rinvio, mercè rideterminazione della pena nei limiti fissati dal giudice di prime cure, eppertanto nella multa pari ad euro 172,00 per il reato anzidetto, multa alla quale deve essere aggiunta la quota di pena già fissata per la continuazione col reato di cui all'art. 612 c.p..

P. T. M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena per il reato di cui all'art. 594 c.p. che ridetermina in euro 172,00 di multa, rideterminando la pena complessiva per il ritenuto reato continuato in euro 258 di multa. *Aggiunta sul resto il rievoc.* 
Roma, addì 6 dicembre 2011

Il cons. est.



Il Presidente



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

13 GEN. 2012



IL CANCELLIERE
Stefania Faniella

